

CONTRIBUTO UNIFICATO

1783/14



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
sezione seconda civile

SENTENZA CIVILE

N. 1783
depositata il 23 LUG. 2014
R.G. 674/2008
Cron. 2886/2014
Rep. 1728/2016

Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:

- Dott. Roberto Aponte - Presidente
- Dott. Diego Di Marco - Consigliere
- Dott. Anna De Cristofaro - Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 674 del ruolo generale dell'anno 2008

promossa da:

[Redacted]

Rappresentata e difesa dall'avvocato [Redacted] del foro di [Redacted], in forza di procura a margine dell'atto di appello, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Bologna [Redacted]

Appellante

contro:

[Redacted]

Rappresentata e difesa dagli avvocati [Redacted] del foro di [Redacted] e [Redacted] di [Redacted], come da procura speciale in calce alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato [Redacted]

Appellata

[Redacted]

rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Casali del foro di Bologna, con elezione di domicilio presso lo studio di via Rubbiani 2 come da mandato a margine della comparsa di costituzione in appello

Appellata

In punto a: appello avverso la sentenza n. 22/07 del Tribunale di Ravenna -Sezione distaccata di Lugo- depositata il 23 febbraio 2007.

Conclusioni per le parti: come in atti

LA CORTE

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Istruttore dott. Anna De Cristofaro; viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti; letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato alla società di brokeraggio [REDACTED], con sede in Bologna, la cooperativa [REDACTED] chiedeva al tribunale l'accertamento dell'inadempimento della [REDACTED] al contratto di mediazione stipulato tra le parti nel settembre 2000 e la condanna della stessa al risarcimento dei danni nella misura degli indennizzi non percepiti, in relazione ai due contratti stipulati, per il tramite del broker, con la compagnia [REDACTED]. I danni venivano quantificati nella somma di € 36.866,66.

Si costituiva la convenuta contestando interamente la domanda e deducendo, in particolare, che uno dei clienti indicati [REDACTED] era stato risarcito, mentre per altri [REDACTED] non era pervenuta alcuna richiesta di risarcimento e per gli altri casi [REDACTED]

[REDACTED], il mancato indennizzo era imputabile all'assicurato che non aveva inviato la documentazione necessaria per la definizione del danno.



In via preliminare, chiedeva di poter chiamare in giudizio la propria compagnia di assicurazione per la responsabilità civile [REDACTED], da cui chiedeva di essere manlevata.

Anche quest'ultima si costituiva per chiedere il rigetto delle domande, associandosi alle difese del proprio assicurato

All'esito dell'istruttoria documentale, essendo state respinte le richieste di prova orale formulate nell'interesse dell'attrice, il tribunale respingeva la domanda proposta e condannava la cooperativa a rifondere le spese sia alla convenuta che alla chiamata.

Avverso tale decisione ha proposto appello la cooperativa, con sei motivi, con i quali sostanzialmente deduce: l'erronea interpretazione del contenuto della lettera di incarico e del recesso, dovendosi ritenere il perdurare dei rapporti oltre la data di recesso; l'omessa considerazione del comportamento concludente del broker dopo il recesso; l'erronea interpretazione del contratto; la rilevanza delle prove non ammesse; l'erronea condanna alle spese del giudizio.

Si sono costituite le parti appellate che chiedono la conferma della sentenza e il rigetto di tutte le doglianze proposte.

La Corte, all'udienza del 22 aprile 2014, ha trattenuto la causa in decisione, con la concessione dei termini di legge per le memorie e le repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello proposto è infondato e non merita accoglimento in base alle argomentazioni che seguono. Deve innanzitutto condividersi la motivazione del giudicante laddove ha interpretato la volontà delle parti con riferimento al contratto di brokeraggio ed alle obbligazioni allo stesso connesse in base alla documentazione versata in atti.

Va richiamato il contenuto della lettera di incarico del 28 dicembre 2000 (in atti attore/appellante) nella quale, alla nomina [REDACTED] quale broker di



assicurazione, con incarico gratuito, riferito alle polizze indicate, emesse dalla [REDACTED], segue l'intesa che lo stesso "avrà la durata delle polizze stesse".

L'incarico comprendeva anche la gestione tecnica, amministrativa e dei sinistri.

La successiva lettera del 12 novembre 2001 inviata sia alla compagnia che al broker era del seguente tenore: "... Non aderiamo alla vostra proposta di riforma del contratto. Pertanto ci consideriamo liberi di recedere dal contratto con effetto dalle 24:00 dell'11 novembre 2001. Per la definizione delle posizioni aperte.. rimaniamo in contatto con il nostro broker.. che ci legge in copia.." (Documento 9 [REDACTED]).

Ciò premesso, il primo giudice ha fatto discendere dalla lettura dei documenti la seguente conclusione: il contratto si era concluso in data 11 novembre 2001, a seguito del recesso dell'assicurata dai contratti stipulati con la compagnia per il tramite del broker.

Essendo incontestato il corretto svolgimento dell'incarico da parte di quest'ultimo prima della data del recesso, non poteva essere invocata alcuna responsabilità della [REDACTED].

Il tenore della seconda lettera era quello di utilizzare il broker come mero strumento di conoscenza dello stato delle pratiche, al fine di consentire l'autonoma attività di completamento delle pendenze, da svolgersi direttamente nei confronti della compagnia.

Come è noto, nella scarsità del panorama giurisprudenziale, il contratto di brokeraggio assicurativo ha dato adito a un vivace dibattito dottrinale.

La tesi prevalente è quella della mediazione atipica o unilaterale, ovvero quella del contratto misto in cui si sovrappongono elementi riferibili alla mediazione, al contratto d'opera intellettuale, all'appalto di servizi e al mandato.

Nella scarsità di pronunce che si riferiscano agli obblighi del broker assicurativo, deve essere data notevole importanza all'accordo delle parti.

Nel caso di specie, non vi è stata una inesatta interpretazione delle missive sopra richiamate da parte

del giudicante, essendo inequivoca l'affermazione contenuta nella lettera di incarico, volta a circoscrivere la durata del brokeraggio alla durata del rapporto con l'assicurazione.

È evidente che, per le pratiche in corso, il broker era tenuto a collaborare ed eventualmente fare da tramite laddove necessario, ma rimaneva il fatto che il rapporto a quel punto era instaurato direttamente tra l'assicurato e la compagnia che era stata procacciata dal broker.

Fermo restando quanto affermato, ritiene questa corte che dall'esame della documentazione allegata dalle parti, ed in particolare di quella successiva alla data del recesso (che era dovuto alla modifica unilaterale delle condizioni per il numero eccessivo di sinistri denunciati), non si rinviene alcun inadempimento in capo alla società di brokeraggio.

Risulta invero dalla documentazione della cooperativa che il broker aveva continuato a inoltrare, laddove possibile, le quietanze di danno (sinistro [redacted] per lire 4.880.600; sinistri [redacted] per un totale di 72.957.600), nonché a richiedere la documentazione necessaria per la quantificazione degli ulteriori danni; infine, a ricevere e inoltrare corrispondenza.

Risulta anche la richiesta di inoltro di quietanza per alcuni dei sinistri oggetto della domanda di risarcimento ([redacted], [redacted]), rivolta alla compagnia assicurativa.

Elemento sintomatico della scarsa fondatezza della domanda era anche il seguente: uno dei clienti indicati ([redacted]) era stato risarcito, come risultava dalla quietanza allegata (cfr. il documento 6, prodotto dalla difesa [redacted]).

L'esame della documentazione ulteriore prodotta dalla stessa parte dimostra che il comportamento del broker era stato indubbiamente improntato a collaborazione e diligenza.

Non può sostenersi, come fa la difesa dell'appellante, che da tali comportamenti collaborativi, posti in essere dal broker per agevolare l'ex cliente, doveva desumersi il rinnovo del contratto e l'assunzione di

nuove obbligazioni, nonostante la cessazione dell'incarico di "mediazione qualificata" tra la [REDACTED] e [REDACTED].

Al riguardo, la difesa della società di brokeraggio osserva che, ferma restando la conclusione del rapporto, compito del broker era quello di fare da tramite tra l'assicurato e la compagnia, con la diligenza del mandato, non certo di procurare indennizzi, non essendo prevista alcuna obbligazione di risultato. La prova della diligenza prestata risultava d'altronde dagli atti.

Ancora, rileva la difesa che, con riferimento agli indennizzi afferenti alla polizza stipulata per conto di chi spetta, l'appellante avrebbe dovuto fornire la prova di essere direttamente legittimata a ricevere l'indennizzo, ad esempio dimostrando di avere provveduto al pagamento nei confronti dei singoli assicurati.

La deduzione è corretta.

Osserva inoltre questa corte che, fermo restando quanto sopra osservato, dalla documentazione fornita in giudizio dall'appellante non si trae il convincimento che la stessa avesse compiuto tutte le attività richieste per ottenere l'indennizzo, inviando la documentazione necessaria, mentre il mancato riscontro da parte della compagnia fosse imputabile unicamente al fatto e alla colpa del broker.

Ad esempio, la raccomandata del legale per il furto della merce [REDACTED] che contestava a [REDACTED] e [REDACTED] la condotta colposa consistente nell'aver lasciato incustodito il mezzo carico delle merci per tutta una notte senza curarsi affatto della custodia dei beni e chiedeva la somma di lire 21.761.382 (interamente pagati dalla compagnia), dimostra la realizzazione di comportamenti quantomeno colposi della cooperativa.

L'appellante non ha quindi dimostrato tutte le circostanze rilevanti nei casi in cui non ha ottenuto alcun indennizzo.

In appello, la difesa della cooperativa ancora insiste nelle prove orali escluse in primo grado, ritenendole rilevanti per la prova dei propri assunti.

Questa corte ritiene invece che le stesse non siano rilevanti.

Va ricordato che il primo giudice non le aveva ammesse per i seguenti motivi: alcune circostanze dedotte erano del tutto irrilevanti perché relative a fatti pacifici (ad esempio, l'esistenza del rapporto contrattuale); altre dovevano ritenersi inammissibili perché articolate sulla circostanza, negativa, del conseguimento del risarcimento, anziché volte a dimostrare il fatto generatore del diritto verso l'assicurazione ed il rispetto dei termini di cui al contratto da parte dell'assicurato.

Effettivamente, la maggioranza dei capitoli di prova, articolati con la memoria depositata il 14 giugno 2004 dalla difesa della cooperativa, riguardano circostanze negative, ossia che la società non aveva ottenuto il risarcimento in una serie di sinistri specificamente indicati, fatto peraltro pacifico.

Del tutto inammissibile perché valutativa deve ritenersi poi la formulazione dei capitoli nel senso che "il broker ometteva di procurare l'indennizzo", senza altra specificazione in atti sulla condotta (legittima) della cooperativa e (illegittima) del broker.

Del tutto superflui e irrilevanti devono inoltre ritenersi i capitoli di prova a conferma della documentazione prodotta (vedi corrispondenza); inammissibile è infine la prova della circostanza del mancato invio del rendiconto della propria attività da parte del broker, in mancanza di elementi a sostegno di un'obbligazione del genere da lui stesso assunta.

In definitiva, nessuna delle prove orali dedotte può ritenersi idonea né utile a dimostrare gli assunti della parte.

L'accertamento effettuato dal giudicante, sia in fatto che in diritto, deve essere quindi confermato in mancanza di elementi idonei a confutarlo.

Al rigetto dell'appello consegue altresì la condanna dell'appellante alle ulteriori spese.

P.Q.M.
LA CORTE



Respinge l'appello proposto da [redacted] nei confronti di [redacted] e [redacted], avverso la sentenza n. n. 22/07 del Tribunale di Ravenna-Sezione distaccata di Lugo- depositata il 23 febbraio 2007;

condanna l'appellante alla rifusione in favore delle parti appellate delle spese processuali, liquidate in euro 5.500 a titolo di compensi, per ciascuna, oltre rimborso forfettario tributi e contributi.

Così deciso in Bologna il 15 luglio 2014

IL PRESIDENTE

Dott. Roberto Aponte



IL CONSIGLIERE EST.

Dott. Anna De Cristofaro



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Lorella Soldati



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Lorella Soldati

